

(N. 2283)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GRAMEGNA, PASTORE Raffaele, VOCCOLI e IMPERIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1957

Provvedimenti speciali per la città di Molfetta.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1957 la cittadina di Molfetta venne funestata da un grave disastro: sei cittadini trovarono la morte nel crollo di una casa di abitazione sita in Via Giovinazzo.

Tornò così in evidenza il gravissimo ed insoluto problema delle abitazioni pericolanti di Molfetta. Ancora una volta, però, l'intervento delle Autorità, tanto invocato, fu esiguo e del tutto inadeguato alle urgenti esigenze del Comune.

L'I.N.A.-Casa, infatti dopo il luttuoso incidente, intervenne con uno stanziamento di 300 milioni, appena sufficiente per la costruzione di circa 120 appartamenti.

Tale stanziamento — che, tra l'altro, lascia a carico del comune di Molfetta tutte le spese dei servizi — rivela la sua insufficienza, se si raffrontano le cifre sopra menzionate con le reali esigenze di ricostruzione dell'abitato di Molfetta: già oggi oltre 300 famiglie hanno ricevuto ordinanza di sgombero delle case attualmente occupate; i fabbricati di intere strade della Molfetta vecchia sono puntellati, centinaia di famiglie vivono sotto l'incubo di rimanere, da un momento all'altro, schiacciati dalle macerie. I crolli più recenti, d'altra parte, indicano che è urgente, non solo affrontare il problema delle abitazioni di Mol-

fetta vecchia, ma quello della demolizione e ricostruzione di tutta la zona edificata nel primo dopoguerra, oggi in condizione di grave precarietà e pericolosità per gli abitanti. È da tutti riconosciuta, inoltre, l'esigenza di provvedere alla sistemazione anche di edifici pubblici quali scuole, il Municipio, ecc. ecc.

È evidente che le spese per tali operazioni non possono essere sopportate dall'I.N.A.-Casa, e tanto meno, solo in parte, dal comune di Molfetta. Dovrà, anche in questo caso, essere lo Stato ad intervenire con provvedimento speciale capace di ridare vita e tranquillità al Paese risolvendo i problemi di igiene e di sicurezza.

Di tali esigenze si è fatto interprete, all'unanimità, il Consiglio comunale di Molfetta che ha approvato il 17 luglio 1957 una deliberazione con la quale si reclama l'approvazione di una legge speciale per la ricostruzione dell'abitato di Molfetta e si invitano i parlamentari della provincia di Bari a presentare e sostenere tale proposta di legge in Parlamento.

Fiduciosi che le esigenze dei cittadini di Molfetta e i voti del loro Consiglio comunale troveranno accoglienza presso le Camere abbiamo fatto nostro il disegno di legge proposto dal Consiglio comunale stesso, e che sottoponiamo alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È concesso al comune di Molfetta, date le precarie condizioni statiche in cui trovasi parte dell'abitato, l'autorizzazione a contrarre un mutuo di lire cinque miliardi con la Cassa depositi e prestiti per la bonifica del vecchio abitato e per l'abolizione di tutti gli « iusi » nonché la costruzione *ex novo*, adattabilità o sistemazione di altre opere pubbliche quali: municipio, macello, carcere, 5 asili infantili, strade interne e di campagna, spiaggia e relativo stabilimento di bagni caldi e freddi, cimitero, scuole primarie e secondarie, mercati rionali e all'ingrosso, casa di riposo per invalidi ed eventuali opere d'interesse cittadino.

## Art. 2.

Il mutuo sarà assorbito in ragione di un miliardo il primo anno e di lire 445 milioni nei nove anni successivi, contro rilascio di delegazioni trentennali garantite sui fitti delle abitazioni ed altri eventuali cespiti ricavabili dalle opere di cui all'articolo 1.

Le delegazioni di cui al presente articolo saranno emesse tre anni dopo l'avvenuta concessione delle anticipazioni eseguite.

Alle opere di cui all'articolo 1 sono applicabili tutte le agevolazioni previste dalle leggi particolari.

## Art. 3.

Per effetto ed esecuzione della presente legge tutte le opere dalla medesima previste da eseguirsi nel territorio e l'abitato di Molfetta sono dichiarate di pubblica utilità ed i rispettivi lavori si intendono indifferibili ed urgenti.

Le opposizioni e le controversie che potranno sorgere in conseguenza della esecuzione dei lavori, qualora non si raggiungesse l'accordo fra le parti contraenti, saranno regolate dal

Provveditorato alle opere pubbliche al quale saranno sottoposti tutti i progetti relativi alle costruzioni che il Comune intende eseguire.

Qualunque opposizione tanto in via amministrativa che giudiziaria non avrà effetto sospensivo.

## Art. 4.

Il Sovrintendente alle antichità è tenuto a dare il suo parere per la conservazione o la adattabilità delle antichità esistenti in Molfetta Vecchia.

## Art. 5.

Le proprietà espropriate saranno valutate e pagate in base ai prezzi correnti tenuto conto delle eventuali svalutazioni e rivalutazioni per effetto delle ubicazioni ed altri elementi.

## Art. 6.

L'espropriato avrà il diritto di ottenere, a sua richiesta e per i bisogni del nucleo familiare, l'abitazione ricostruita sull'area già di sua proprietà ed espropriata, con la debita operazione di conguaglio in più od in meno.

Per nucleo familiare s'intende la persona fisica e congiunti seco conviventi alla quale era intestata l'area espropriata.

## Art. 7.

Gli abitanti di Molfetta Vecchia, gli abitanti degli « iusi » ed i sinistrati da altre abitazioni, avranno la precedenza nell'assegnazione di abitazioni a ricostruirsi. Soltanto in caso di rinuncia l'abitazione potrà essere concessa ad altri cittadini.

Il rinunziatario perde ogni e qualsiasi diritto ad altre assegnazioni.

## Art. 8.

Il Comune di Molfetta creerà tutti gli organismi necessari per la esecuzione della presente legge ed è autorizzato a concludere e sottoscrivere tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al complesso dei lavori.